



# COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

**MODALITA' ATTUATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) COVID-19 AI FINI DELL'ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**VISTO E RICHIAMATO** il decreto legge 127/2021 che, modificando il decreto legge 22 Aprile 2021, n. 52 ha introdotto l'art 9 quinquies nel d.l. 22 Aprile 2021 n. 53 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro;

**LETTE** le linee guida del 12 Ottobre 2021 in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

**DATO ATTO** che non è consentita alcuna deroga agli obblighi ivi previsti, tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura in oggetto è preordinata;

**CONSIDERATO** che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;

**SENTITI** il Datore di Lavoro ai sensi del D.l. 81/2008, i Responsabili di Servizio e il Sindaco;

**RITENUTO** dover adottare le misure organizzative e applicative finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle norme contenute nel decreto legge 21 Settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nonché allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali comunali, ciascun dipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni seguenti;

**DATO ATTO** che alle attività di cui all'art 9 quinquies del D.L. 127/2021 deve provvedersi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISPONE

### ART 1 CONTENUTO DELL'OBBLIGO

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e del semplice utente dei servizi resi dal Comune di Curti,

**E' FATTO OBBLIGO dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021**

a tutti i dipendenti e tutti gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Curti, anche sulla base di contatti esterni, ivi inclusi i visitatori e i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (Sindaco, assessori e consiglieri comunali), che si rechino presso la sede municipale per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro,

**DI POSSEDERE O ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** quale condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

**LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19**, rilasciata all'interessato, in formato digitale o cartaceo e stampabile dalla piattaforma del Ministero della Salute, contiene un codice a barre (CR Code) per verificarne autenticità e validità e, ai sensi dell'art 9, comma 2 del d.l. 22 Aprile 2021 n. 52, attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- avvenuta guarigione dopo la prima somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del prescritto ciclo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

**In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti ossia di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione dei servizi pubblici che il Comune di Curti è tenuto ad erogare.** I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio, oppure essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controlli a campione.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che

attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

## ART. 2 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 **provvedono** i Responsabile di Servizio (Posizione Organizzative) del Comune di Curti incaricati delegati con atto formale. I delegati alla funzione di controllo dovranno assicurare la piena attuazione delle presenti disposizioni relative all'accesso ai locali dell'ente, sia riguardo ai dipendenti assegnati, sia riguardo ai visitatori e ai soggetti esterni che accedono alla struttura così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni che saranno fornite.

Ai Responsabili di Servizio del Comune di Curti sono delegate le attività finalizzate al controllo secondo le modalità generali ed operative di cui al presente provvedimento nei confronti di:

- Lavoratori dipendenti assegnati in base al provvedimento formale di incarico;
- Lavoratori esterni che operano presso le sedi dell'Ente e che, per quanto di competenza, accedono ai luoghi di lavoro;
- Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (inclusi professionisti, operatori economici, volontari della Protezione Civile, Croce Rossa, volontari del servizio civile) per quanto di competenza del proprio settore.

Il sottoscritto Segretario Comunale resta preposto al controllo del possesso del green pass per i Responsabili di Po.

Il provvedimento di individuazione deve indicare in modo puntuale i delegati al controllo e gli eventuali sostituti del personale incaricato al fine di fronteggiare eventuali assenze ed impedimenti.

Compete a ciascun Responsabile di Servizio la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché dell'eventuale assenza dovuta al mancato possesso della certificazione verde.

Ciascun Responsabile di settore dovrà produrre idonea informativa per i soggetti destinatari degli obblighi di cui al DL 127/2021.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 1, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, dovrà dotare le unità individuate della strumentazione idonea ai controlli da espletare.

I soggetti delegati al controllo del green pass avranno cura di trasmettere al Segretario comunale un report, con cadenza settimanale, dal quale si evinca l'attività resa con riferimento alle funzioni qui delegate.

## ART 3 MODALITA' DI VERIFICA

**Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo

che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Nelle more dell'eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici e/o dell'attivazione della piattaforma NoiPa è in ogni caso possibile lo svolgimento di controlli a campione, anche a sorteggio, delle Certificazioni verdi COVID-19 mediante l'utilizzo di applicazioni, tra cui l'app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del **DPCM 17 giugno 2021** e già disponibile gratuitamente sugli store.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. È in corso l'attivazione di una nuova applicazione di Sogei, utilizzabile se il Garante esprime assenso favorevole. Con tale applicazione si consente la verifica asincrona dell'elenco dei codici fiscali dei dipendenti.

In prima attuazione delle presenti misure operative, in **alternativa all'accertamento del possesso della certificazione verde all'atto dell'accesso al luogo di lavoro**, si dispone che **ciascun Responsabile di Servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale o dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, ovvero dei visitatori, mediante l'app VerificaC19** in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, anche mediante sorteggio, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Saranno soggetti, altresì, a controllo **coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione comunale che si trovano presenti nell'Ente.**

**L'intestatario della certificazione verde Covid 19, all'atto del controllo, in base all'art 13 c 4 del DPCM 16.06.2021 deve dimostrare, a richiesta dei delegati al controllo la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.**

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

**a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura: il personale preposto al controllo vietterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.**

Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza, al Responsabile del Personale e al Responsabile Finanziario il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato

assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede:** il delegato al controllo che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare al Responsabile del Personale e al Responsabile Finanziario l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Responsabile di Servizio competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

#### **Art. 4. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

In caso di accertato accesso sul luogo di lavoro in mancanza di possesso della certificazione verde COVID-19, il Responsabile di servizio competente delegato, **dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, redige verbale di accertamento delle violazioni** in materia di green pass e **comunica con protocollo riservato all'ufficio personale e al servizio finanziario l'assenza ingiustificata;**

Fermo restando le conseguenze di ordine disciplinare previste dal vigente ordinamento, il **Responsabile di Servizio competente**, nella circostanza che un lavoratore sprovvisto di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 abbia avuto accesso alla sede comunale, **comunicerà la violazione accertata al Prefetto di Caserta** per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, **stabilita da € 600 ad € 1.500.**

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

#### **5. TRATTAMENTO ECONOMICO**

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, **al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) **avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.**

Si procederà all'applicazione della misura con decurtazione nelle competenze stipendiali del mese successivo ai giorni di assenza ingiustificata.

#### 6. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Si precisa che il trattamento dei dati particolari e personali per questa specifica finalità di emergenza sanitaria viene effettuato dal Comune di Curti in osservanza:

- 1) art. 1 del D.L. 127/21 relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (cd Green Pass) ai fini dell'accesso al luogo di lavoro;
- 2) art. 6 paragrafo I lettera c) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;"
- 3) art. 9 paragrafo II lettera b) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;"
- 4) provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510] 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dei dati personali, con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 concernente «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*», come modificato dalla legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, che con l'art. 3 ha introdotto l'impiego delle certificazioni verdi (art 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) ha chiarito che **risulta legittimo nella misura in cui il trattamento dei dati sia limitato esclusivamente a quelli effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame** (ossia, titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione) e alle operazioni a tal fine necessarie. Inoltre – aggiunge il Garante - la verifica dei suddetti dati deve avvenire secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Il potere di verifica dell'identità del titolare spetta ai soggetti elencati dal comma 2 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 (pubblici ufficiali, personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento, soggetti titolari degli esercizi commerciali, proprietari dei luoghi per il cui accesso è richiesta l'esibizione della certificazione, vettori aerei e marittimi), in combinazione con quanto chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021.



In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali **non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia**. Infatti, ad ulteriore garanzia, il DPCM 17 giugno 2021 esclude la raccolta, da parte dei soggetti verificatori, in qualunque forma, dei dati dell'intestatario della certificazione.

Relativamente al certificato di esenzione cartaceo va tuttavia segnalato, sotto il profilo della protezione dei dati personali, che fino a quando esso sarà rilasciato in formato cartaceo (escludendolo quindi dalla disciplina della certificazione verde fin qui trattata) sarà necessario fornire **garanzie maggiori al fine di rispettare il principio di minimizzazione** (finalizzato al trattamento dei soli dati esclusivamente necessari per l'erogazione del servizio), evitando pertanto di rilevare i dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato che hanno portato al rilascio dell'esenzione.

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, è tenuto ad effettuare **una valutazione dell'impatto dei trattamenti** previsti sulla protezione dei dati personali in presenza di un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Pertanto, si potrà agire di propria iniziativa, ma pur sempre nel rispetto del GDPR. Si rileva che **il trattamento effettuato attraverso l'applicazione è già stato sottoposto a Valutazione d'impatto da parte del Ministero della Salute** (DPIA trasmessa anche al Garante con nota del 7 giugno 2021 -prot. n. 7112). Allo stato il documento non è pubblicamente fruibile, i Responsabili di Servizio potranno quantomeno contare sulle note legali all'app pubblicate sul sito del Ministero della Salute<sup>1</sup> attraverso le quali sono parzialmente chiariti alcuni aspetti sul funzionamento dell'applicazione.

---

<sup>1</sup> Note Legali VerificaC19

La presente App, denominata "VerificaC19", è sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEL, per consentire il processo di verifica dell'autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all'art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. L'App VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", ovvero soggetti deputati al controllo delle Certificazioni verdi COVID-19, che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni. In particolare, l'App consente di leggere il QR code della Certificazione verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa, secondo le regole di cui all'Allegato B del suddetto DPCM.

L'App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati delle Certificazione sottoposte a controllo. L'App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) riduce al minimo il numero di dati visualizzabili dall'operatore nel pieno rispetto della normativa privacy.

L'App per il processo di verifica, che si articola nelle fasi di seguito descritte, richiede l'attivazione della fotocamera del dispositivo mobile del verificatore per la lettura del QR Code.

Il processo di utilizzo dell'App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

Il verificatore richiede la Certificazione all'Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.

L'App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario e all'identificativo univoco della stessa.

L'intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

## DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Curti;

la trasmissione del presente atto al Sindaco, ai Responsabili di P.O., ai dipendenti del Comune di Curti, al Datore di lavoro ai sensi del D.L. 81/2008, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali per il seguito di competenza.

La trasmissione delle presenti modalità organizzative a tutto il personale dipendente mediante bacheca on line.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Chiara Migliore

The image shows a circular official stamp of the Comune di Curti, with the text 'COMUNE DI CURTI' and 'P.F. 001' visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

COMUNE DI CURTI  
Protocollo Partenza N. 15711/2021 del 14-10-2021  
Doc. Principale - Copia Documento

---

*Le informazioni testuali e i contenuti multimediali dell'App sono protetti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni in materia di "Protezione del diritto d'autore", pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Il Ministero della Salute riserva ogni azione legale a tutela dell'uso improprio dell'App VerificaC19.*

---

Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852-842648- Fax 0823/799440